



COMUNE di PARABIAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Cap. 20015 - P.za della Vittoria, 7 - Tel. 0331/406011 - Fax. 0331/552750

C.F. 01059460152

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- SEZIONE DISTACCATA DI VIA OVIDIO, 17 -

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI**

ai sensi dell'articolo 29 bis
della legge regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29-09-2017)

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni amministrative locali per la disciplina dell'attività delle cessioni a fini solidaristici, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 articolo 29 bis e delle Linee Guida emanate con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5061 del 18 aprile 2016.
2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dal decreto legislativo n. 59/2010 e dalla legge n. 241/90.

ART. 2 – DEFINIZIONI.

1. Agli effetti del presente Piano Comunale si intendono:
 - I. **Cessioni a fini solidaristici:** le attività in cui enti non commerciali, direttamente tramite proprio personale o mediante soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di una offerta libera, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca, effettuate su suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico.
 - II. **Enti non commerciali:** enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato (enti privati con o senza personalità giuridica: associazioni, comitati, fondazioni, consorzi, circoli, club, accademie, congregazioni, etc...) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (D.P.R. 917/86 artt. 143 – 150).
 - III. **Legge Regionale:** la legge di Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010;
 - IV. **S.U.A.P.:** lo Sportello Unico Attività Produttive;
 - V. **Responsabile:** il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

ART. 3 - COMPETENZE

1. La regolamentazione, la direzione ed il controllo delle attività di cessioni a fini solidaristici, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, il ricevimento e l'evasione di reclami o di ricorsi in materia, vengono esercitate dal S.U.A.P. nella persona del Responsabile.

ART. 4 – ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI CESSIONE SOLIDARISTICA

1. Lo svolgimento delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici, esercitata su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, è sottoposta alle disposizioni riportate nei successivi commi.
2. L'attività di cui al presente Piano può essere svolta:
 - esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti da almeno un anno;
3. La cessione delle merci deve avvenire a corpo e per modico valore e devono riguardare:
 - i prodotti non alimentari (esclusi quelli che necessitano di particolari prescrizioni e/o requisiti di detenzione /vendita);
 - i prodotti alimentari confezionati e non deperibili (esclusi quelli che necessitano di particolari trattamenti di conservazione e le bevande alcoliche e superalcoliche).
4. Gli enti che intendono svolgere l'attività di cessione solidaristica su area pubblica

devono presentare apposita istanza almeno trenta (30) giorni prima della manifestazione, nella quale devono dichiarare:

- i dati dell'associazione/ente e le generalità del soggetto responsabile
- la data e gli orari di svolgimento
- il luogo, le attrezzature e la superficie che si intendono utilizzare
- il tipo di merce/prodotti offerti in cessione.

5. L'istanza deve essere corredata da:

- fotocopia documento di identità del sottoscrittore
- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto; in alternativa si possono indicare siti o archivi accessibili digitalmente dai quali desumere le suddette informazioni
- dichiarazione attestante che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta di fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca
- dichiarazione attestante che le merci/prodotti posti in cessione siano provenienti da una regolare filiera produttiva.

6. In caso di utilizzo di suolo pubblico devono essere rispettati i seguenti criteri:

- non costituire intralcio al traffico veicolare e pedonale
- non danneggiare il suolo e non occultare la segnaletica stradale e gli impianti pubblicitari installati
- non occultare le vetrine e le insegne delle attività economiche presenti nell'area interessata
- non utilizzare amplificatori o richiami sonori
- non utilizzare generatori che producono scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti
- non utilizzare strutture mobili complesse ossia che prevedano allacciamenti alla rete pubblica elettrica ed idrica.

7. E' ammesso l'uso di veicoli appositamente attrezzati, solamente per raccolta fondi a favore di enti a rilevanza regionale o nazionale (autoemoteche, mezzi della protezione civile, mezzi del soccorso sanitario).

8. In caso di diniego i motivi ostativi dovranno essere comunicati almeno cinque giorni prima della data di inizio della iniziativa.

9. Per assolvere all'obbligo di informazione del pubblico deve sempre essere esposta apposita segnaletica indicante:

- l'ente promotore
- lo scopo perseguito per la raccolta dei fondi
- la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

10. Si stabilisce che sul territorio comunale:

- nell'arco dell'anno solare non sono ammesse più di 8 (otto) iniziative, per ogni spazio individuato;
- è consentita solamente una singola iniziativa per ogni spazio pubblico o di uso pubblico (piazza) individuato al successivo art. 6;
- dovrà essere comunque garantita la distanza minima di mt. 25 da attività commerciali aventi prodotti/merce in vendita similari a quelli oggetto di cessione solidaristica;
- la durata massima di ogni singola iniziativa non deve essere superiore a giorni due, fatte salve le situazioni legate a raccolta fondi per emergenze a fronte di

- eventi calamitosi straordinari;
- sono consentite, nella stessa area, due (2) iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici della stessa tipologia di prodotto;
11. Non è ammessa l'attività in forma itinerante.
 12. L'esposizione di impianti pubblicitari temporanei nell'area occupata nonché le occupazioni di suolo pubblico sono soggette alle imposte comunali sulla pubblicità e COSAP come previsto dagli articoli 16, 17 e 49 del decreto legislativo 507/1993 e dei relativi regolamenti comunali.

ART. 5 – ATTIVITA' ESCLUSE

1. Sono escluse dal rispetto delle presenti disposizioni l'attività di raccolta fondi effettuata:
 - in area privata aperta al pubblico da appartenenti alle confessioni religiose per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

ART. 6 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PER ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'ubicazione delle aree individuate per l'esercizio delle attività di cessione solidaristica sono tutte le piazze cittadine così come riportate nell'allegata Planimetria.

ART. 7 – SANZIONI

1. Fatto salvo quanto determinato dall'articolo 29 ter della legge regionale, il mancato rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da euro 100 ad euro 500.
2. In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva concessione, si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
3. Per la determinazione e l'applicazione della sanzione sopra riportata si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso viene individuata nel Sindaco.
5. Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-Legge 30 settembre 2005, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, successivamente modificato dal Decreto legge 31/5/2010 n. 78, che prevede nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione la partecipazione dei Comuni all'accertamento, si fa salva la possibilità di effettuare segnalazioni e/o comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per i controlli sulla regolarità fiscale dell'attività in oggetto.

ART. 8 - RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICITÀ DEL PIANO

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia di polizia amministrativa locale.
2. Per eventuali altre specifiche situazioni, si fa riferimento a quanto stabilito con le Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. n. X/5061 del 18 aprile 2016.
3. Il presente Regolamento, composto da 08 articoli e 01 Allegati, entra in vigore alla data di esecutività della Delibera approvata da parte del Consiglio Comunale.

- Allegati: Planimetria individuante le aree sopra indicate.